

## Proposta di legge regionale di iniziativa popolare

### **Disposizioni in materia di equilibrio nella rappresentanza di genere nelle elezioni per il Consiglio regionale e il Presidente della Regione Modifiche alla legge regionale 28 gennaio 2005 n. 2 “Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale”.**

#### RELAZIONE

Con la presente proposta di legge di iniziativa popolare si intende introdurre nella disciplina delle elezioni per il Consiglio regionale e il Presidente della Regione norme tese ad assicurare un maggior equilibrio nella rappresentanza di genere, attuando pienamente in tal modo il disposto di cui all'articolo 51 della Costituzione.

Tale iniziativa si fonda su di un accurato lavoro scientifico di analisi degli effetti generati dalla normativa vigente, di analisi comparata delle proposte esistenti in Italia ed in altri Paesi dell'Unione Europea ma, soprattutto, sulle pratiche politiche, di relazione, fra gruppi di donne presenti, nella nostra realtà territoriale, negli ambiti sociali, civili, politici, istituzionali, delle professioni e in organismi di pari opportunità.

Attualmente nell'assise consiliare regionale è evidente la scarsa presenza femminile: tre sole donne su 70 consiglieri è pari al 4,28% dell'intera rappresentanza. Tale dato dimostra l'esigenza di adottare regole idonee a realizzare una democrazia effettivamente paritaria, così come impone la Costituzione italiana.

E invero, l'art. 51 Cost., novellato nel 2003, introduce fra i capisaldi del nostro ordinamento il principio delle pari opportunità, che la giurisprudenza amministrativa ha definito di portata precettiva e non programmatica, per cui, *attesa la trasversalità del principio, ciascun soggetto che compone la Repubblica, dovrà darvi attuazione in considerazione degli strumenti normativi di cui dispone ed entro i limiti di competenza per materia ad esso riconosciuti.*” (TAR Campania, Napoli, Sez. I, 7 giugno 2010 n. 12668); mentre l'art. 117, settimo comma, Cost., novellato nel 2001, impone alle leggi regionali di rimuovere *“ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso alle cariche elettive”.*

Tale proposta di legge mira quindi a novellare la legge regionale n.2/2005, in modo che anche la Regione Puglia assicuri “pari opportunità tra donne e uomini” (art. 51 Cost.) e che anche il sistema elettorale pugliese promuova *“la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive”* (art. 117, settimo comma, Cost.).

In particolare

l'articolo 1 modifica l'articolo 3 della legge n. 2/2005 nel senso di prevedere che:

- a) in ogni lista nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 50% ;
- b) la lista che non rispetti questa caratteristica non è ammessa;
- c) in tutti i programmi di comunicazione politica deve essere assicurata la presenza paritaria di candidate/i di entrambi i sessi, nei messaggi autogestiti deve essere messa in risalto con pari evidenza la presenza di candidate/i di entrambi i sessi nella lista presentata dal soggetto politico che realizza il messaggio.

l'articolo 2 introduce modifiche all'art. 7, L.R. n.2/2005, del seguente tenore:

- a) l'elettrice/tore può esprimere uno o due voti di preferenza;
- b) qualora ne esprima due, queste non possono riferirsi a candidate/i dello stesso sesso;
- c) se l'elettrice/tore esprime due preferenze per candidate/i dello stesso sesso, la seconda preferenza è nulla.

Il modello che si propone ricalca sostanzialmente quello della legge elettorale campana n.4/2009, già passata positivamente al vaglio della Corte Costituzionale, con sentenza n.4/2010.

La Corte Costituzionale ha già quindi affrontato il problema della legittimità della “preferenza di genere” e lo ha risolto positivamente, dichiarando le suddette norme, *“in quanto volte a ottenere un riequilibrio della rappresentanza politica di due sessi all’interno del Consiglio regionale, in linea con l’art. 51, primo comma, Cost., nel testo modificato dalla legge costituzionale 30 maggio 2003, n. 1 (Modifica dell’articolo 51 della Costituzione), e con l’art. 117, settimo comma, Cost., nel testo modificato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione)”*

A giudizio della Corte la *“nuova regola elettorale”*, non attribuendo ad alcuna candidatura maggiori opportunità di successo rispetto ad altre, *“ma solo una eguaglianza di opportunità particolarmente rafforzata da una norma che promuove il riequilibrio di genere nella rappresentanza consiliare”*, si pone in sintonia con i principi dell’ordinamento *“complessivamente ispirato al principio fondamentale dell’effettiva parità tra i due sessi nella rappresentanza politica, nazionale e regionale, nello spirito dell’art. 3, secondo comma, Cost., che impone alla Repubblica la rimozione di tutti gli ostacoli che di fatto impediscono una piena partecipazione di tutti i cittadini all’organizzazione politica del Paese”*.

Né *“la condizione di genere cui l’elettore viene assoggettato, nell’ipotesi che decida di avvalersi della facoltà di esprimere una seconda preferenza”*, sempre a giudizio della Corte, potrebbe essere considerata lesiva della libertà di voto, tutelata dall’art. 48 Cost., trattandosi di *“una misura promozionale, ma non coattiva”*. *“Si tratta di una facoltà aggiuntiva, che allarga lo spettro delle possibili scelte elettorali – limitato ad una preferenza in quasi tutte le leggi elettorali regionali –“ e quindi tutt’al più idonea ad ampliare la sfera della libertà individuale, ad arricchire il contenuto del diritto politico per eccellenza.*

## **Proposta di legge di iniziativa popolare**

### **Disposizioni in materia di equilibrio nella rappresentanza di genere nelle elezioni per il Consiglio regionale e il Presidente della Regione . Modifiche alla legge regionale 28 gennaio 2005 n. 2 “Norme per l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale”.**

#### **Articolo 1**

1. All'articolo 3 della legge regionale 28 gennaio 2005, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) il comma 3 è sostituito dal seguente:  
*“3. In ogni lista nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 50% dei candidati”;*
  - b) dopo il comma 3 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:  
*“3-bis. La lista che non rispetti il rapporto percentuale di cui al comma 3 non è ammessa.  
3-ter. In occasione delle elezioni regionali, i soggetti politici presentatori di liste devono assicurare la presenza paritaria di candidati di entrambi i sessi nei programmi di comunicazione politica offerti dalle emittenti radiotelevisive pubbliche e private; nei messaggi autogestiti previsti dalla vigente normativa sulle campagne elettorali devono mettere in risalto con pari evidenza la presenza dei candidati di entrambi i sessi nelle liste presentate.”.*

## **Articolo 2**

1. All'articolo 7 della legge regionale 28 gennaio 2005, n. 2, il comma 3 è sostituito dal seguente:  
"3. L'elettore può esprimere, nelle apposite righe della scheda, uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome ovvero il nome e il cognome dei candidati compresi nella lista stessa. Nel caso di espressione di due preferenze, queste non possono riferirsi a candidati di dello stesso sesso. Nel caso di indicazione di doppia preferenza per candidati dello stesso sesso la seconda è nulla.